

	= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =	
	OGGETTO: contratto per stipula Convenzione per l'affidamento dei	
	servizi di manutenzione impianti e altri servizi operativi e gestionali per	
	gli immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio,	
	nonché alle Società Partecipate dagli stessi - LOTTO 3 -Lazio Sud-	
	Comuni/Province afferenti alle province di Latina e Frosinone ed	
	eventuali loro Società Partecipate --- CIG: 85691248D2	
	Repertorio n. 12522	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno Duemilaventicinque il giorno Dieci del mese di Aprile , in Roma, nella	
	sede della Città Metropolitana in Via G.Ribotta, n.41, presso l'Ufficio del	
	Segretario Generale.-----	
	Davanti a me, Dott. Paolo CARACCILO, Segretario Generale della Città	
	metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse	
	dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.	
	267, sono personalmente comparsi i Signori: ---	
	1) Dott. Federico MONNI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica	
	a Roma, in Via IV Novembre n.119/A, il quale, nella sua qualità di Direttore	
	del Dipartimento V <i>Appalti e Contratti</i> - Ufficio Soggetto Aggregatore - della	
	Città metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima	
	rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in	
	legittima rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale, con sede	
	in Via IV Novembre n.119/A a Roma Codice Fiscale n.80034390585, in forza	
	dell'art.107 del D.L.gs n. 267/2000, ed in nome, per conto e nell'esclusivo	
	interesse della Città metropolitana di Roma Capitale, che rappresenta	
		1

	l'organismo soggetto aggregatore per l'acquisto di beni e servizi, ex art.26	
	L.488/99, nonché per la realizzazione e gestione del sistema di controllo e	
	verifica dell'esecuzione delle Convenzioni.----	
	2) Dott. Raffaele SCALA, nato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx residente in xxxxxx	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale munito di procura	
	speciale dell'operatore economico ROMEO GESTIONI S.p.A. , con sede	
	legale in Napoli via Giovanni Porzio – Centro Direzionale IS E/4 –	
	C.F.:05850080630, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Napoli	
	in data 26/06/1989 al REA n.NA-461638, come da documento n.T582686544	
	del 25.11.2024 acquisito d'ufficio.----	
	Il Direttore Generale Dott. Raffaele Scala interviene, con procura speciale del	
	Sig. Enrico Trombetta, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato dell'operatore	
	economico ROMEO GESTIONI S.p.A. , giusta atto rep.n.37572 del	
	07/02/2025 a firma del Dott. Paolo Guida, Notaio in Napoli, allegato al	
	presente atto (Allegato n. 1).----	
	P R E M E S S O	
	- che la Città metropolitana di Roma Capitale, con Determinazione dirigenziale	
	n.4367 del 30.12.2020, come rettificata con Determinazione dirigenziale n.407	
	del 11/02/2021 e successiva Determinazione dirigenziale n.755 del	
	11/03/2021, del Direttore del Dipartimento V – Ufficio del Soggetto	
	Aggregatore, ha indetto una procedura di gara per la stipula di una convenzione	
	per i servizi di manutenzione impianti e altri servizi operativi e gestionali per	
	gli immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché	
	alle società partecipate dagli stessi, suddiviso in 3 LOTTI, per la durata di 24	
		2

mesi, con la facoltà da parte della Stazione Appaltante di prorogare la durata per ulteriori 12 mesi, da affidarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.lgs. n.50/16 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art.95, comma 2 del citato decreto;-----

- che il relativo bando è stato pubblicato sulla GUUE Suppl. n.2021/S 002-002837 del 05/01/2021 e all'Albo Pretorio Web della Città metropolitana di Roma Capitale e avviso di rettifica e proroga scadenza dei termini pubblicato sulla GUUE Suppl. n.2021/S 032-080503 del 16/02/2021 e sulla GURI n. 21 V Serie Speciale del 22/02/2021, all'Albo Pretorio Web della Città metropolitana di Roma Capitale e sui quotidiani, e ulteriore avviso di rettifica e proroga scadenza dei termini pubblicato sulla GUUE Suppl. n.2021/S 051-129157 del 15/03/2021 e sulla GURI n. 33 V Serie Speciale del 22/03/2021, all'Albo Pretorio Web della Città metropolitana di Roma Capitale e sui quotidiani, conseguentemente il termine perentorio di scadenza della gara è stato stabilito per il giorno 14.04.2021; -----

- che, ai sensi dell'art.58 del D.L.gs.50/16, l'approvvigionamento è stato effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del Portale Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità telematica;----

- che nella procedura aperta conclusa il giorno 20.02.2024, come risultante dal verbale di gara, è risultato aggiudicatario del servizio suindicato relativamente al **LOTTO 3 – Lazio Sud – Comuni/Province afferenti alle province di Latina e Frosinone ed eventuali loro Società Partecipate**, con un punteggio tecnico di **punti 65,98** ed un punteggio economico di **punti 18,90** per un

punteggio complessivo pari a **punti 84,88** con un ribasso unico pari a **64,00%**

(sconto unico offerto per le attività a canone ordinario pari a 47,00%, sconto

offerta per le attività straordinarie sul listino DEI pari a 67,00%) per un importo

massimo annuo pari a € **3.000.000,00** ed un importo massimo quadriennale pari

a € **12.000.000,00**, oltre IVA, l'operatore economico

ROMEO GESTIONI S.p.A. con sede legale in viale Giovanni Porzio -

Centro Direzionale IS E/4 Napoli – C.F.:05850080630, che nel prosieguo di

questo atto sarà chiamato semplicemente Fornitore;-----

- che in data 12.04.2021 il Fornitore ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui

al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, che forma

parte integrante del presente contratto (**Allegato n. 2**);-----

- che il Fornitore nel suindicato Patto d'Integrità dichiara, ai sensi dell'art. 53,

comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro

ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto

delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo

alla cessazione del rapporto di lavoro;-----

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città

Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del

presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;-----

- che con Determinazione Dirigenziale n. 556 del 22/02/2024 del Direttore del

Dipartimento V - Ufficio del Soggetto Aggregatore della Città metropolitana

di Roma Capitale, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata

dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara, al predetto Fornitore per

l'affidamento dei servizi di manutenzione impianti e altri servizi operativi e

gestionali per gli immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Regione

Lazio, nonché alle società partecipate dagli stessi relativamente al LOTTO 3

- Lazio Sud – Comuni/Province afferenti alle province di Latina e

Frosinone ed eventuali loro Società Partecipate, per l'importo massimo

annuo pari a € 3.000.000,00 e l'importo massimo quadriennale di

€ 12.000.000,00 oltre IVA;-----

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio

interessato al presente contratto dichiara che:----

a) con nota del 22.02.2024 Registro di Sistema n. PI0005027-24 tramite

Portale Gare della CMRC è stato pubblicato, il provvedimento di

aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del Codice dei

contratti pubblici;--

b) provvederà ad inviare o a fare inviare le comunicazioni di avvenuta

stipula del contratto a norma della lett. d) comma 5 del citato art. 76;

- che il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Federico Monni, con nota

prot. n. CMRC-0095840 del 31.05.2024, ha dichiarato, ex art.32 comma 7

D.lgs.n.50/2016 ess.mm.ii., di aver effettuato la verifica del possesso da parte

del Fornitore affidatario dei requisiti prescritti dall'art.80 del citato D.Lgs. e

ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'affidamento è divenuto

efficace;----

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva

INPS/INAIL/CNCE del Fornitore rilasciato dall'INPS prot.n. 44478085 con

scadenza 02.06.2025, conservato in atti;-----

- che con nota prot.n. PR_NAUTG_Ingresso_0194126_20240523 in data

23/05/2024 e successiva integrazione con nota prot. n.

PR_NAUTG_Ingresso_0053970_20250210 in data 10/02/2025 sono state inviate, ex art.91 del D.Lgs.159/11, le richieste di informazione antimafia tramite il sistema informatico BDNA della Prefettura di Napoli, rispettivamente per ROMEO GESTIONI S.p.A e per il procuratore speciale sig.Raffaele Scala; --

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato, con nota prot. CMRC-2025-0046644 del 12.03.2025, che essendo decorsi i termini di legge dalle richieste di informazione antimafia suindicate e non essendo pervenuta alcuna informazione interdittiva si può procedere alla stipula del contratto, ex art.92 c.3 del D.Lgs 159/11;-----

-che il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nel Disciplinare e relativi allegati, e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;-----

-che il Fornitore ha presentato, altresì la, documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;----

- che il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate nel presente contratto;-----

- che la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per la Città metropolitana di Roma Capitale nei confronti del Fornitore; la medesima Convenzione rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;-----

- che i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra i singoli Enti Locali e Società Partecipate, da una parte, ed il Fornitore dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.---

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

ART.2- Oggetto della Convenzione e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché di completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città metropolitana di Roma Capitale, legalmente rappresentata dal Direttore del Dipartimento V – Ufficio del Soggetto Aggregatore Dott. Federico MONNI, concede in appalto al Fornitore, che, a mezzo del Dott. Raffaele SCALA accetta, l'esecuzione *dei servizi di manutenzione impianti e altri servizi*

operativi e gestionali per gli immobili afferenti ai Comuni e alle Province della

Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate dagli stessi relativamente al

LOTTO 3 - Lazio Sud – Comuni/Province afferenti alle province di Latina

e Frosinone ed eventuali loro Società Partecipate, per l'importo massimo

annuale di € 3.000.000,00 e per l'importo massimo quadriennale di

€12.000.000,00 oltre IVA. Con la sottoscrizione della Convenzione, il

Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni

contraenti, a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le

caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta

Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle

stesse Amministrazioni contraenti mediante emissione di Ordinativi di

fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a Euro

12.000.000,00 IVA esclusa. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del

termine di durata della presente Convenzione, dell'importo massimo spendibile

indicato nel presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse

condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto

dall'articolo 106, comma 12, D.L.gs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Sono altresì

ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto

dall'articolo 106 del D.L.gs.n.50/2016 e ss.mm.ii. La presente Convenzione ed

il Disciplinare non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione

Appaltante e per le Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore; le

Amministrazioni contraenti assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo

esclusivamente con l'emissione degli Ordinativi di fornitura, in esecuzione

degli Ordinativi di fornitura, costituendo la presente Convenzione le condizioni

generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Enti contraenti con

l'emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.-----

ART. 3- Valore delle premesse e degli allegati

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.-----

ART.4- Definizioni

Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:-----

a) Atti di gara: il Disciplinare, il Capitolato tecnico, elenco prezzi unitari e relativi allegati concernenti la Procedura aperta per la stipula di una Convenzione volta all'affidamento dei *servizi di manutenzione impianti e altri servizi operativi e gestionali per gli immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate dagli stessi* -

LOTTO 3 - Lazio Sud – Comuni/Province afferenti alle Province di Latina e Frosinone ed eventuali loro Società Partecipate - Importo massimo quadriennale € 12.000.000,00 oltre IVA.-----

b) Amministrazioni contraenti: Comuni e Province afferenti alle province di Latina e Frosinone ed eventuali Società Partecipate dagli stessi, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, che emettono Ordinativi di Fornitura e nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;----

c) Convenzione: il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati, che regola i termini della fornitura attivata dagli Enti

contraenti attraverso gli Ordinativi di Fornitura emessi con le modalità definite

negli atti di gara;-----

d) Fornitore: il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente

sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa

previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;----

e) Ordinativo di fornitura (contratto): il documento con il quale le

Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire le forniture

oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della

prestazione richiesta.-----

ART.5- Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'erogazione delle prestazioni oggetto della Convenzione è regolata:-----

a) dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara,

dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che

costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il

Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.---

b) dalle disposizioni di cui al D.L.gs. n.50/2016 e ss.mm.ii., e comunque dalle

norme di settore in materia di appalti pubblici.-----

c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni

contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;----

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contratti di diritto privato.-----

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti

della - Procedura aperta per la stipula di una convenzione volta all'affidamento

del servizio di cui trattasi- prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal

Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative

formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Città metropolitana

di Roma Capitale. Le clausole della presente Convenzione saranno

automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o

disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in

leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando

che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte

all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano

modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura

migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a

sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale. L'aggiudicatario è tenuto

all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia

comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto. In ordine

all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Città

metropolitana di Roma Capitale, la titolarità della gestione

giuridico/amministrativa delle seguenti attività:-----

a) gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara.-----

b) custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura.----

c) richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;----

d) stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non

vincolante in assenza di Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni

contraenti).-----

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Amm.ne contraente:-----

a) nomina del responsabile del procedimento per la gestione del contratto e

nomina del DEC laddove previsto;----

b) emissione di Ordinativi di fornitura;-----

c) ricevimento fatture e relativi pagamenti;-----

d) gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura.-----

e) monitoraggio almeno annuale del servizio e comunicazione delle valutazioni alla Stazione Appaltante.---

ART.6- Utilizzo della Convenzione

Le Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto in capitolato. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.---

ART.7- Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è tenuto, entro i tempi previsti dal Capitolato Tecnico, a dare riscontro agli Enti contraenti dell'Ordinativo di fornitura ricevuto. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e comunque descritte nel Capitolato tecnico e relativi allegati e nell'Offerta Tecnica del Fornitore.----

ART.8- Durata ed importo della presente Convenzione

Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 2, la presente

Convenzione ha una durata di **24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua**

sottoscrizione, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi. Nel caso in

cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato

esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 2, la

Convenzione verrà considerata conclusa. Resta inteso che per durata della

Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti

possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura. Le

singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni

Contraenti mediante gli Ordinativi di fornitura avranno per tutte le

Amministrazioni Contraenti una durata corrispondente a **48 (quarantotto)**

mesi dall'Ordinativo di fornitura, **per un importo complessivo massimo**

spendibile di € 12.000.000,00. ---

ART.9- Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo

contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla

prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad

ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o,

comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle

obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di

trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione

contrattuale. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto

del rapporto contrattuale, integralmente ed a perfetta regola d'arte, nel rispetto

delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le

prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal

	Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la	
	risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di	
	fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione	
	contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa	
	emesso. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni	
	derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di	
	sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate	
	successivamente alla stipula della Convenzione. Gli eventuali maggiori oneri	
	derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,	
	anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione,	
	restano ad esclusivo carico del Fornitore, che non può, pertanto, avanzare	
	pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Città metropolitana	
	di Roma Capitale, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea, e	
	nei confronti delle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore si impegna	
	espressamente a manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Roma	
	Capitale e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti	
	dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza,	
	di igiene e sanitarie vigenti. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora,	
	a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle	
	attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati. Il	
	Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali,	
	di personale specializzato che può accedere nei locali degli Enti contraenti nel	
	rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso,	
	fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente	

tali prescrizioni e procedure. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Città metropolitana di Roma Capitale, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura. Resta espressamente inteso che la Città metropolitana di Roma Capitale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.-----

ART.10 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:-----

a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;-----

b) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti degli Enti contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;---

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Città metropolitana di Roma Capitale di monitorare la conformità della prestazione

dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di

Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;-----

d) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione

individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per

l'espletamento del servizio;----

e) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla

vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di

lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni

di cui sopra;-----

f) manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Roma Capitale nonché

le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i

terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in

modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero

in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;-----

g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura

organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi

di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi

dei nuovi responsabili;-----

h) su richiesta scritta dalla Città metropolitana di Roma Capitale o delle singole

Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e

la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel

caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la

medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro,

l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del **20 per cento** sul

valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del

pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del **20 per cento** sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.---

ART.11- Modalità e termini di esecuzione della fornitura

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordine di fornitura emesso da ogni singolo Ente contraente e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Amministrazioni Contraenti, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica del Fornitore. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altra prescrizione riportata nella documentazione tecnica e se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.-

ART.12- Verifica e controllo qualitativo/quantitativo

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Città metropolitana di Roma Capitale ed alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della

piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Città metropolitana di Roma Capitale e le Amministrazioni Contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.-- Potrà essere verificata, a cura dei Servizi dell'Amministrazione contraente, la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal Fornitore.-----

ART.13- Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione contraente per l'esecuzione dei servizi ad essa connessi oggetto del presente contratto sono calcolati al netto dei ribassi sui prezzi unitari indicati nell'Offerta economica. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura di tutti i servizi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.- Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore o al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, D.L.gs. 50/16 e ss.mm.ii.-- Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.- -I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore

in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.-- Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della prestazione.-----

ART.14-- Fatturazione e pagamenti

I pagamenti per i servizi in appalto saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura, in linea con l'art. 4 del D.L.gs. 231/2002. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Amm.ne contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.--Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione contraente soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente dichiarato dal Fornitore. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa

le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Ente contraente o della Stazione Appaltante, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.

L'Amministrazione contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, delle Amministrazioni contraenti, con ogni conseguenza di legge e della presente Convenzione anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Stazione Appaltante e/o dalle Amministrazioni contraenti. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla presentazione dei documenti riepilogativi, può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata, altrimenti la documentazione si riterrà

accettata. La remunerazione per tutte le forniture oggetto della presente iniziativa avverrà sulla base dei prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in Euro, al netto dell’IVA, moltiplicati per le quantità relative a ciascuna tipologia di servizio (mq/mlineare/impianto/punti distr. Ecc.).----

ART.15- Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell’art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante e agli Enti contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti alla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, il subappaltatore o

subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente contraente stesso. L'Ente contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Ente contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Ente contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.-----

ART.16- Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:-----

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;-----
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;-----
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra

utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.-----

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti periodi, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.----

ART.17- Penali

In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all'Amministrazione contraente ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate le penali definite al paragrafo Penali del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Stazione Appaltante o dall'Amm.ne Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di **giorni 3 (tre)** dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione contraente che avrà richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La richiesta e/o il

	pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il	
	Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
	inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima	
	penale.-- Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal	
	presente articolo non preclude il diritto della singola Amministrazione	
	Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.-- È fatta	
	salva la facoltà per l'Amministrazione contraente di non attendere l'esecuzione	
	dell'intervento ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati	
	e di rivolgersi a terzi per l'intervento o la sostituzione, laddove ragioni di	
	urgenza lo giustificino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi	
	aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque	
	restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario. L'Amministrazione	
	contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali	
	di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo,	
	anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al	
	successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore,	
	senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.--L'applicazione delle penali	
	previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere	
	qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a	
	richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la	
	possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime	
	inadempienze o irregolarità. - In ogni caso ciascuna singola Amm.ne	
	contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura	
	massima del 10 dieci per cento del valore del proprio Ordinativo di Fornitura;	
	mentre la Città metropolitana di Roma potrà applicare penali sino a	

concorrenza della misura massima del **10 dieci per cento** del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.-- Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al periodo precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Città metropolitana e/o le Amministrazioni Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.----

ART.18- Cauzione definitiva

Il Fornitore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. PC1AXJTR rilasciata dalla Compagnia ZURICH INSURANCE EUROPE AG - Rappresentanza Generale con sede in Via Benigno Crespi n.23 – 20159 Milano, in data 02.12.2024 per l'importo di € 420.000,00. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. Il Fornitore dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Il Fornitore è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 n. 37188/18/S rilasciato da RINA Services S.p.A. con scadenza 25/11/2027 e del Certificato di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) n. IT-001584 rilasciato da Comitato Ecolabel-

Ecoaudit Sezione EMAS Italia con scadenza 03/06/2027, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento e dell'ulteriore del 30 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. --La cauzione definitiva, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.-- In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Città metropolitana e le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17 Penali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.-- La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Città metropolitana e delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.--- La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente

svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento. A tal fine le Amministrazioni Contraenti comunicano alla Città metropolitana, di norma semestralmente, l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.-- In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Città metropolitana.-- Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Città metropolitana.---In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Città metropolitana e le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura.----

ART.19 Garanzia responsabilità civile - Danni,

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore ha prodotto copia conforme della polizza RC di Primo rischio n. 85718/65/189604325 con allegato di variazione, riferito all'esecuzione del presente appalto, rilasciato in data 09.12.2024 dalla UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., Agenzia Rodinò&Partners Srl di Napoli, periodo di copertura dal 31/12/2024 e scadenza annualità assicurativa in data 31/12/2025, e ulteriore polizza ECCESSO LIABILITY (Copertura a Secondo rischio) n. 62340255388 rilasciata in data 17/12/2024 da INTESA SAN PAOLO PROTEZIONE S.p.A., Agenzia Rodinò&Partners Srl di Napoli, periodo di

copertura dal 31/12/2024 e scadenza annualità assicurativa in data 31/12/2025,

di cui la Polizza di Primo rischio è parte integrante --Resta inteso che

l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa in

questione è condizione essenziale, e, pertanto, qualora il contraente non sia in

grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi,

il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della

cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del

maggior danno subito.--Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per

infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del

Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù

dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza

di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle

prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.--

Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati,

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla

predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.----

ART.20 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di

cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli

in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione

della Convenzione. L'obbligo di cui al precedente periodo sussiste, altresì,

relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della

Fornitura.-- L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o

divengano di pubblico dominio.--Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Città metropolitana di Roma nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.- Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Città Metropolitana delle modalità e dei contenuti di detta citazione.-- Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE n.679/2016.---

ART.21- Risoluzione e clausola risolutiva espressa

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Città Metropolitana e/o dall'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del D.L.gs. 50/2016, **le Amministrazioni contraenti** potranno risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa

dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:-----

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;-----

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 18 **Cauzione definitiva**;---

c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 17 "Penali", alla presente Convenzione;--

d) nei casi di cui all'articolo 23 **Subappalto**;--

e) nei casi di cui all'articolo 20 **Riservatezza**;---

f) nei casi previsti dall'articolo 15 **Tracciabilità dei flussi finanziari**;--

g) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art.80 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.----

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del D.L.gs. 50/2016, **la Città metropolitana di Roma Capitale** può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:-----

a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;-----

b) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;---

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 18 Cauzione definitiva ;---
d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 17 Penali , alla presente Convenzione, da parte delle Enti contraenti;---
e) nei casi previsti dall'articolo 15 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa ;---
f) nei casi di cui all'articolo 16 Trasparenza ;---
g) nei casi di cui all'articolo 20 Riservatezza ;---
h) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordine di Fornitura ai sensi dei precedenti commi;---
i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;----
j) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo 19 Danni e responsabilità civile ;
k) nei casi di cui all'articolo 23 Subappalto ;---
l) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Enti contraenti, ai sensi dell'articolo Brevetti industriali e diritti d'autore della presente Convenzione; ---
m) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art.80 D.lgs 50/2016 ess.mm.ii. ----
La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della

fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.- In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Città metropolitana di Roma Capitale e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.- Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amm.ne contraente e/o della Città metropolitana di Roma Capitale al risarcimento dell'ulteriore danno. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Città metropolitana di Roma Capitale, quest'ultima o le Amministrazioni Contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp ,319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp.--

ART.22- Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.L.gs. n.50/2016, la Città metropolitana di Roma Capitale e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e/o dai singoli

	Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un	
	preavviso di almeno 30 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a	
	mezzo PEC.- Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente	
	esemplificativo e non esaustivo:-----	
	a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge	
	fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali,	
	che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la	
	ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel	
	caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente	
	simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della	
	gestione degli affari del Fornitore;---	
	b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	
	forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale	
	è stato scelto il Fornitore medesimo;---	
	c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del	
	Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro	
	la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il	
	patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa	
	antimafia;----	
	d) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi	
	D.L.gs. n.81/2008;-----	
	e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante	
	la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.-----	
	Si conviene altresì che le singole Amministrazioni Contraenti, in coincidenza	

con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.--L'Amministrazione contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Fornitore stesso che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.---L'Amministrazione contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.---Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.--In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno

alcuno per le Amministrazioni Contraenti.---Qualora la Città metropolitana di Roma Capitale receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.-----

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alle seguenti richieste di informazione antimafia inviate rispettivamente tramite il sistema informatico BDNA - Prefettura di Napoli e di Roma, ex art.91 del D.lgs. n.159/2011:- prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0194126_20240523 del 23/05/2024, e prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0053970_20250210 del 10/02/2025, per **ROMEO GESTIONI S.p.A.**, siano accertate cause ostative.--

ART.23-- Subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e con le modalità previste dall'art.105 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, intende affidare in subappalto: *-una quota pari al 40% per servizi di manutenzione impianti e di subappaltare integralmente ad impresa qualificata le lavorazioni riconducibili alla categoria OG2.*---Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.----

ART. 24-- Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione

e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo

quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, D.L.gs. 50/2016.---

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura

senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente,

salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del D.L.gs. 50/2016.-

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla l. 136/2010.- In caso di inadempimento da parte del

Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti periodi, le Amministrazioni

Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di

fornitura, per quanto di rispettiva ragione.----

ART.25- Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o

all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto,

di autore ed in genere di privativa altrui.--Qualora venga promossa nei

confronti della Città metropolitana di Roma Capitale e/o delle Amministrazioni

Contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui

dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Città

metropolitana di Roma Capitale e le Amministrazioni Contraenti, assumendo

a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese

giudiziali e legali a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale e delle

medesime Amministrazioni Contraenti.--La Città Metropolitana di Roma

Capitale e le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare

prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente

comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime

Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale e/o Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.-----

ART.26-- Responsabile della fornitura

Il Fornitore ha individuato nel Dott. Giovanni Soligo il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale nonché di ciascuna Amministrazione contraente. I dati di contatto sono: numero telefonico: **335 1212313**, indirizzo e-mail: **giovanni.soligo@romeofm.it**

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale nonché a ciascuna Amm.ne contraente.

ART.27- Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e della presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:

- Stazione Appaltante: Viale G.Ribotta n. 41 – 00144 Roma

PEC: **servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.it**

- Fornitore: via G.Porzio – Centro Direzionale IS E/4 – 80143 Napoli

- PEC: **romeogestioni@postecert.it**

Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti la presente Convenzione

verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:--

a) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da

parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;---

b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; ----

c) Posta certificata.----

ART.28- Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai

trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione

medesima, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate

tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 679/16 (Codice in materia

di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di

esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati

personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto

contrattuale previste dal Decreto medesimo.- La Città metropolitana di Roma

Capitale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge,

esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla

esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in

particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della

spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori

risparmi di spesa ottenibili.---In ogni caso le Amministrazioni Contraenti,

aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura,

dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione

alla Città metropolitana di Roma Capitale, da parte del Fornitore, anche per via

telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e

monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.-- I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE 679/16.---Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al Regolamento UE 679/16.-- Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Città metropolitana di Roma Capitale risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/16 . In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE 679/16, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:---

- nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE 679/16;-----
- nel tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire agli Enti contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;---

	- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	
	l'informativa di cui dal Regolamento UE 679/16 e verificare che siano adottate	
	le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a	
	conoscenza degli interessati;-----	
	- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle	
	richieste verbali dell'interessato;-----	
	- nel trasmettere alla Città metropolitana di Roma Capitale, con la massima	
	tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui al	
	Regolamento UE 679/16 che necessitino di riscontro scritto, in modo da	
	consentire alla Città Metropolitana di Roma stessa di dare riscontro	
	all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento UE 679/16;-----	
	- nel fornire altresì alla Città metropolitana di Roma Capitale tutta l'assistenza	
	necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette	
	richieste;-----	
	- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo	
	agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati,	
	sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;-----	
	- nel consentire alla Città metropolitana di Roma Capitale, in quanto titolare	
	del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle	
	vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla	
	stessa piena collaborazione.--- Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di	
	sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un	
	livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti	
	disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri	
	dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati	

personali.-----

ART. 29-- Oneri fiscali e spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente Convenzione ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico del Fornitore, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.---Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, il Fornitore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.-- Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione della presente Convenzione e dei singoli ordinativi con gli Enti contraenti, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sul prodotto/servizio sarà a carico dei singoli Enti contraenti.----

ART.30- Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'articolo 110 del D.L.gs. 50/2016.----

ART. 31- Clausola finale, riferimenti normativi

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare

specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque

modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere

provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia

di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura

non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della

Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte

delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai

diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere

nei limiti della prescrizione. Con la presente Convenzione si intendono regolati

tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene

sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi,

quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi

continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le

previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua

esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata

per iscritto. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel

Capitolato d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le

norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso vi siano contrasti

tra il capitolato d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni

contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato d'appalto in contrasto o non

previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non

apposte e, quindi, disapplicate.-----

Art.32- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2025-2027, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitano n.21 del 26 febbraio 2025.--

ART. 33- Foro competente

Agli effetti della presente convenzione e per ogni controversia il Fornitore elegge domicilio presso la sede del Dipartimento V - Ufficio del Soggetto Aggregatore - in Roma viale G. Ribotta n.41. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.--- Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii.- --

Art.27- Determinazioni finali

Il sottoscritto Raffaele Scala, in qualità di rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto

con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Oggetto della Convenzione e Rappresentanti), Articolo 5 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 6 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 8 (Durata ed importo della Convenzione), Articolo 9 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 10 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 16 (Trasparenza), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Responsabilità civile e polizza assicurativa- Danni), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Subappalto), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 28 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 31 (Clausola finale, riferimenti normativi), Articolo 32 (Patto di Integrità – Risoluzione), Articolo 33 (Foro competente).----

IL FORNITORE: firmato Raffaele SCALA

IL DIRIGENTE: firmato Dott.Federico MONNI

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.